



TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

Il Presidente, decidendo nel procedimento per ricusazione dell'Arbitro Unico ex art. 815 c.p.c. iscritto al n. R.G. V.G 5964/2025 promosso da:

CON. *Parte_1* con il patrocinio
degli Avv.ti Alberto Tedoldi e Stefania Volonterio

CONVENUTO RICORRENTE

Nei confronti di

CP_1

RESISTENTE

e

Parte_1 con il patrocinio dell'Avv. Paolo Benazzo

CONVENUTO RESISTENTE

ha emesso la seguente

ORDINANZA

- letti gli atti;
- ritenuto che la memoria depositata da parte convenuta resistente il 26 giugno 2025 non è ammissibile, essendo stata depositata molto dopo la scadenza del termine assegnato con il decreto emesso il 27 maggio 2025 e con tempistica tale da non consentire adeguatamente il diritto alla difesa ed al contraddittorio delle altre parti;
- considerato che parte convenuta ricusante assume che l'Arbitro Unico Avv. Flippo Arata, nell'udienza arbitrale del 6 maggio 2025, avrebbe reso dichiarazioni – di ritenere “non sindacabile” o “intangibile” la perizia del Prof. *Persona_1* oggetto di giudizio ex art. 1349 c.c. – qualificabili come indebita anticipazione del giudizio rilevante ex art. 37 let. b) c.p.p. da ritenersi applicabile al processo arbitrale in ragione del disposto dell'art. 815 comma 1 let. 6-bis c.p.c. come interpretato alla stregua dei principi di cui agli artt. 24, comma 2, 25, comma 1, 111, comma 1 Cost., 6, comma 1, CEDU e 47 Carta di Nizza, 6, par. 1 e 2 TUE (parametro interposto di costituzionalità ex art. 117 Cost.);

- considerato che l'Arbitro, nella memoria autorizzata ritualmente depositata, ha negato di avere reso tali dichiarazioni (p. 6, 7 Memoria autorizzata Arbitro; p. 2 Memoria autorizzata Con.Fer dep. 30.06.2025);
- ritenuto che la parte ricusante – qui Con. *Parte_1* (di seguito *CP_2* er” o la Società) - ha l'onere di provare i fatti posti a base della ricusazione;
- rilevato che dal verbale dell'udienza arbitrale del 6 maggio 2025 non si evince che l'Arbitro abbia profferito le dichiarazioni che la parte ricusante le attribuisce;
- ritenuto che non è opportuno, come invece richiesto da parte convenuta ricusante, sentire in questa sede, in ordine allo svolgimento dell'udienza ed a quanto ivi accaduto e detto dai presenti, i sigg.ri *Pt_1* e *Parte_1* - soci amministratori e legali rappresentanti della società di persone (s.n.c.) parte ricusante convenuta in arbitrato e in tesi debitrice della liquidazione della quota del socio receduto *Parte_1* attore in arbitrato – poiché: - costoro sono i legali rappresentanti che hanno sottoscritto la procura alle liti rilasciata dalla Società per la difesa nella controversia di cui si discute; - costoro hanno un evidente e diretto interesse in causa, poiché, nel giudizio arbitrale, si discute del *quantum* dovuto a controparte per la liquidazione della quota sociale a seguito del suo recesso, sicché essi sono coobbligati solidali nel debito della Società verso parte attrice in arbitrato qui resistente; - in un ordinario processo civile la loro testimonianza, pertanto, non sarebbe ammissibile ex art. 246 c.p.c.;
- ritenuto pertanto che le dichiarazioni che la parte ricusante attribuisce all'arbitro non risultano provate;
- ritenuto altresì che tale conclusione è dirimente, risultando il ricorso per ricusazione perciò privo di fondamento in fatto prima che in diritto ed assorbito ogni altro motivo di ricusazione;
- ritenuto che le spese del presente procedimento possono essere compensate;

P.Q.M.

RIGETTA

il ricorso.

Spese compensate.

Milano, 21 luglio 2025

Il Presidente
Angelo Mambriani